

Decreto Presidente Giunta n. 157 del 18/07/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI ANNO 2013.



VISTE

- la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art.
 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno dei Piano regionale;
- il D.L.gs 3 dicembre 2010 n. 205 che modifica il D. L.gs del 3 aprile 2006 n. 152;
- la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la DGR n. 1508 del 31/08/2007 che estende ai terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati il divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole disponendo l'integrazione con tale disposizione del decreto di massima pericolosità fissando il periodo di applicazione e le sanzioni amministrative di riferimento:

ATTESO

- che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dal competente Settore Foreste Caccia e Pesca emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno;
- che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, del 28/08/2007, emanata a seguito della particolare recrudescenza degli incendi boschivi e dei danni prodotti al tessuto sociale economico e naturalistico, è stato richiesto alla Regioni un intervento più incisivo in termini di previsione, prevenzione e lotta agli incendi introducendo innovazioni organizzative nelle attività di contrasto al fuoco in particolare con riferimento agli incendi di interfaccia:
- che con nota n. EME/0037668 del 20/06/2013 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che in considerazione delle previste condizioni meteorologiche la campagna estiva 2013 avrà inizio il 21 giugno e si protrarrà sino a tutto il 30 settembre p.v.

RILEVATO che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della Regione Campania;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.


Su proposta dell'Assessore all' Agricoltura, Piano di sviluppo Rurale, Foreste Caccia e Pesca.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania dal **22 luglio al 30 settembre 2013** disponendo per lo stesso periodo, in ragione delle citate Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'applicazione del divieto, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, di bruciatura di v egetali loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati.

Si richiama, a tal riguardo, l'attenzione circa l'osservanza delle norme previste dal Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla legge regionale. 7 maggio 1996, n. 11, così come modificato dai D.P.G.R. n°484 del 14/06/2002 e n°387 del 16.06.2003, alcune delle quali vengono appresso menzionate:



"Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio -

- Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall' art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;
- 2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.
- 3. È fatta eccezione:
 - a) per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;
 - b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purchè ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;
- 4. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:
 - a) far brillare mine;
 - b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
- 5. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
- 6. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano".
- 7. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la loro raccolta e concentramento ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall' alba alle ore 9. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell' ambito del castagneto..

Tale deroga rientra nelle condizioni previste all'art. 13 comma f del D. Lgs 205/2010, in quanto le ceneri ottenute dalla bruciatura di ricci, fogliame e felci rientrano nel ciclo produttivo aziendale, con la loro distribuzione sul terreno quale apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica.

Art. 7 - Divieto di impianto di fornaci e di fabbriche di fuochi d'artificio –

- 1. Nell'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi non è permesso impiantare fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.
- 2. Sono altresì vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una distanza di 1 km. da essi. Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio.
- 3. In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate, con 15 giorni di anticipo, alle competenti Autorità forestali, quando possono interessare superfici boscate alla distanza suddetta."

del Codice Penale, si ricorda che:

- le violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art.10 commi 6, 7 e 8 della legge n.353 del 21.11.2000 vale a dire il pagamento di una somma non inferiore ad Euro 1032,91 e non superiore ad Euro 10329,14;
- Le violazioni del divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e agli orti, giardini parchi pubblici e privati, di cui alla DGR n° 1508 del 31/08/2007, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46, salvo che il fatto non costituisce reato.

Si richiama l'attenzione sulle modifiche alla Legge Regionale 11/96 introdotte con LR 14 del 24/07/2006 e precisamente sul comma 2 bis dell'articolo 17 che recita "nelle utilizzazioni dei boschi appartenenti al demanio pubblico è vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel progetto di taglio sono individuate una o più piazzole per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale di risulta. Tale prescrizione è espressamente riportata nei contratti di vendita dei lotti boschivi. Per l'inosservanza la sanzione amministrativa da comminare è la stessa prevista per la violazione di cui all'art. 25, comma 11."

Si richiama, infine, l'attenzione:

- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade come disposto dall'Art. 15 lettera i) del Codice della Strada
- della competente Autorità delle Ferrovie dello Stato affinché attivi tutti i propri organi ispettivi
 e di controllo per vigilare che nelle zone boscate di attraversamento delle linee ferroviarie siano
 costituite fasce di rispetto monde da vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o
 comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- dei competenti Organi di controllo ed ispettivi di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade di attraversamento del territorio della Regione Campania di provvedere alla creazione di fasce di rispetto monde di vegetazione per una larghezza di metri 5 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- dei Comandi Militari in merito all'adozione, durante l'esecuzione di esercitazioni militari, delle precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

Si invitano:

- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dagli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale, ai competenti Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste (S.T.A.P.F.) della Regione;
- le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, il Corpo Forestale Dello Stato, le Associazioni per la Protezione della natura, a voler consentire la massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.

Il presente Decreto è inviato al Responsabile del B.U.R.C. per la sua pubblicazione con procedura d'urgenza, al Settore Foreste, Caccia e Pesca e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

CALDORO